

Allegato "C" al n. 8833/5831 di repertorio

STATUTO

Art. 1. Denominazione, sede, durata.

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:

"**Accanto – Amici dell'Hospice San Martino – ODV**"

di seguito, in breve, "Associazione".

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Como non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2. Finalità.

1. L'Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare essa intende perseguire le seguenti finalità:

a. Svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, sociale, psicologica a favore dei malati inguaribili in forma avanzata e dei loro famigliari, sia ricoverati presso l'Hospice San Martino di Como, ed eventualmente presso altri Hospice e/o case alloggio della provincia di Como, sia presso il loro domicilio.

b. Favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative e attività di sensibilizzazione, formazione e cura che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa ai malati affetti da malattie inguaribili in forma avanzata e l'assistenza psicologica e materiale ai loro famigliari.

c. Sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere e sviluppare la cultura delle cure palliative e del "prendersi cura" delle persone affette da malattie inguaribili in forma avanzata.

Art. 3. Attività di interesse generale.

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità sopra descritte, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale in forma di azione volontaria previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare quelle previste alla lett. c. (prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni), lett. i. (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste nello stesso art. 5), lett. u (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni, o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso art. 5).

2. In particolare, l'Associazione svolge attività utili a:

a. contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali delle persone affette da malattie inguaribili in forma avanzata e dei loro familiari;

b. permettere a tali persone di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice, case alloggio e simili);

c. aiutare e sostenere i familiari nelle diverse fasi che caratterizzano l'accompagnamento del malato alla fine della vita e nella elaborazione del lutto derivante dalla perdita del loro congiunto;

d. in casi di particolare gravità, fornire ai familiari del malato assistito anche un sostegno materiale ed economico;

e. promuovere e sviluppare la cultura delle cure palliative.

3. Come previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, le attività descritte nei commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. Come previsto dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione e specializzazione della propria attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4. Attività diverse.

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale descritte nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Come previsto dall'art. 13, comma 6, D.Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Raccolta fondi.

1. Come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 117/2017, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività.

2. A tale scopo, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6. Associati; ammissione.

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate) che ne condividano le finalità e gli ideali e diano pieno affidamento per la realizzazione dei programmi statutari.

2. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, stabilito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

3. L'ammissione all'Associazione si chiede con domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente comunica la delibera del Consiglio Direttivo all'interessato entro quindici giorni dall'assunzione, comunicando, in caso di accoglimento, la quota associativa annuale da versare per acquisire la qualifica di associato.

Nel caso di rigetto della domanda, la delibera deve essere sinteticamente motivata.

L'aspirante associato la cui domanda sia stata respinta può chiedere, con richiesta scritta inviata al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di rigetto della sua domanda, che essa sia riesaminata dall'assemblea ordinaria degli associati.

L'assemblea si pronuncia in occasione della prima riunione successiva, dopo avere ascoltato le ragioni dell'aspirante associato e del Consiglio Direttivo, espresse dal Presidente o da un altro consigliere.

4. La qualifica di associato si acquisisce, in seguito all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, con il pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa annuale va pagata per intero anche nel caso di ammissione nel corso dell'anno.

5. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati.

1. Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri verso l'Associazione, hanno il diritto di partecipare alle iniziative e attività dell'Associazione, di partecipare e di votare in seno all'assemblea degli associati e di candidarsi alle cariche sociali.

2. Gli associati sono tenuti:

a. all'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti, e di tutte le delibere degli organi sociali;

b. a collaborare con gli organi sociali per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

c. a non attuare iniziative in contrasto con le ispirazioni e finalità delle attività dell'Associazione;

d. a pagare la quota associativa annuale e gli eventuali altri contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per specifiche iniziative.

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale e gratuito, senza fine di lucro, esclusivamente a scopo di solidarietà e non può essere delegata a terzi.

Pertanto, le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli associati possono essere rimborsate solo le spese sostenute e documentate per l'esercizio delle attività prestate, nei limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato e l'attività di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

4. Gli associati che svolgono attività di volontariato debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività che essi svolgono e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Perdita della qualifica di associato.

1. La qualifica di associato si perde per decesso nel caso di persone fisiche o per scioglimento nel caso di organizzazioni di volontariato, per recesso, per esclusione.

2. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo senza necessità di motivazione.

Il recesso ha effetto dal momento del suo ricevimento da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

a. non abbia ottemperato a norme statutarie o di eventuali regolamenti, o a delibere degli organi sociali;

b. si sia reso moroso nel pagamento della quota associativa annuale o della quota di partecipazione a singole iniziative, decorsi sei mesi dal ricevimento della comunicazione delle quote;

c. abbia tenuto comportamenti lesivi dell'immagine e della dignità dell'Associazione, gravemente inopportuni e comunque contrari alle sue idealità e finalità;

d. abbia tenuto comportamenti, anche al di fuori dell'Associazione, moralmente inaccettabili.

La delibera di esclusione deve essere motivata.

4. Il Presidente comunica la delibera del Consiglio Direttivo all'associato escluso entro quindici giorni dall'assunzione.

L'associato escluso può chiedere, con richiesta scritta inviata al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, che essa sia riesaminata dall'assemblea ordinaria degli associati.

L'assemblea si pronuncia in occasione della prima riunione successiva, dopo avere ascoltato le ragioni dell'associato escluso e del Consiglio Direttivo, espresse dal Presidente o da un altro consigliere.

Art. 9. Organi dell'Associazione.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. L'assemblea degli associati.

b. Il Consiglio Direttivo.

c. Il Presidente.

d. Il Vice Presidente.

e. L'Organo di Controllo/Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere confermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore di Conti, i componenti degli organi sociali prestano la loro attività gratuitamente.

Essi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

4. Tutti gli associati sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 10. Assemblea degli associati.

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Associazione garantisce la partecipazione e l'uguaglianza degli associati.
3. L'assemblea è composta da tutti gli associati.
Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati sin dal momento della loro ammissione.
E' requisito necessario per la partecipazione all'assemblea il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
5. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, ai dipendenti dell'Associazione.

Art. 11. Competenze dell'assemblea.

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra gli associati, determinandone il numero tra un minimo di cinque ed un massimo di nove.
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - c. Approvare il programma di attività per l'anno sociale e il preventivo economico per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo.
 - d. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione.
 - e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
 - f. Deliberare, nel rispetto del principio del contraddittorio, sui ricorsi degli associati contro la loro esclusione o di aspiranti associati contro il rigetto della loro domanda di ammissione all'Associazione, deliberati dal Consiglio Direttivo.
 - g. Ratificare le delibere di competenza dell'assemblea che il Consiglio Direttivo avesse adottato per ragioni d'urgenza.
 - h. Deliberare circa eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
 - i. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle modifiche dello statuto.
 - b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione.

Art. 12. Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera e mandato del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo lo ritenga necessario e

comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'assemblea ordinaria è inoltre convocata dal Presidente quando gliene faccia richiesta scritta motivata almeno un decimo degli associati o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

In entrambi questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, fissando la data non oltre il ventesimo giorno successivo alla spedizione della convocazione.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione scritto, inviato tramite lettera raccomandata o con altro mezzo, purché si abbia prova del ricevimento da parte dei destinatari, e mediante affissione nella sede dell'Associazione.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione e affisso nello stesso termine nella sede dell'Associazione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e del luogo, data e ora della riunione.

6. L'assemblea si riunisce nel luogo deliberato dal Consiglio Direttivo, che deve trovarsi in Lombardia.

Art. 13. Delibere assembleari.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, sia personale sia tramite rappresentante, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

3. L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera, salvo quanto previsto dal comma successivo, con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno degli associati.

4. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

5. Le delibere dell'assemblea impegnano tutti gli associati.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere che hanno per oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati portatori di un conflitto d'interesse con l'Associazione devono astenersi dalle deliberazioni che abbiano per oggetto argomenti in cui tale conflitto sia presente.

8. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di questi dal consigliere più anziano.

9. In apertura della riunione, l'assemblea elegge un segretario, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale è trascritto nel libro dei verbali delle assemblee degli associati, che viene conservato nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

10. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento della riunione secondo l'ordine del giorno, disciplina le votazioni e ne accerta il risultato.

Nel caso di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'assemblea comunica ai presenti, prima della votazione, i nomi degli associati candidati.

Al termine della votazione, nomina tre scrutatori, che procedono allo spoglio delle schede.

Art. 14. Organo di amministrazione; il Consiglio Direttivo.

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

2. L'organo di amministrazione assume la denominazione di Consiglio Direttivo, opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall'assemblea tra gli associati ed elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario dell'Associazione, anche tra gli associati estranei al Consiglio.

5. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

6. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15. Competenze dell'organo di amministrazione.

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. Curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli associati secondo lo statuto.

b. Curare l'osservanza delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

c. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

d. Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione e deliberare in merito ai problemi sorti per l'esecuzione del programma approvato dall'assemblea degli associati.

e. Deliberare circa le limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.

f. Amministrare curando la realizzazione delle attività dell'Associazione.

- ne e disponendo delle risorse economiche.
- g. Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- h. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto con il programma annuale di attività ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
- i. Deliberare l'ammontare della quota associativa annua.
- j. Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta.
- k. Determinare il programma di lavoro secondo le linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- l. Deliberare l'accoglimento o il respingimento delle domande degli aspiranti associati.
- m. Deliberare in merito all'esclusione degli associati che abbiano tenuto comportamenti contrari allo statuto, a delibere dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, e comunque contrari al buon nome e agli interessi dell'Associazione.
- n. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere tra i propri componenti.
- o. Nominare, se lo ritiene opportuno, il Segretario dell'Associazione tra gli associati, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo.
- p. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente in via d'urgenza.
- q. Assumere il personale necessario per la gestione dell'Associazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.
- r. Delegare compiti e funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.
- s. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto che appaia necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea degli associati o ad altro organo sociale.

Art. 16. Funzionamento dell'organo di amministrazione.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata al Presidente almeno tre consiglieri.

In questo caso, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

Se il Presidente non provvede alla convocazione, essa può essere fatta dai tre consiglieri richiedenti la convocazione.

In ogni caso il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta spedita per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno tre giorni prima.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno con gli argo-

menti da trattare e indicare il luogo, la data e l'ora della riunione. Il luogo della riunione deve essere nel territorio del Comune di Como.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni anche non consecutive nell'ambito dell'esercizio comporta la sua decadenza immediata dalla carica.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico nell'apposito registro.

Art. 17. Il Presidente.

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma della stessa.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a. rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. è il responsabile generale del buon andamento dell'Associazione, ne sorveglia il buon andamento amministrativo e ne cura gli interessi;
- c. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- d. cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con autorità, pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organi al fine di instaurare rapporti di collaborazione nell'interesse dell'Associazione;
- e. vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli associati e degli organi dell'Associazione, promuovendone eventualmente la riforma quando necessario;
- f. può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, esegue incassi e accetta donazioni da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando le relative quietanze;
- g. nomina avvocati e procuratori alle liti attive e passive in qualsiasi vertenza giudiziaria, amministrativa e fiscale;
- h. sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'Associazione;
- i. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. Adotta in caso di necessità e di urgenza ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve convocare rapidamente.

Art. 18. Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

2. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli aiuta il Presidente nella sua attività.

Art. 19. Il Segretario.

1. Ove lo ritenga necessario per il miglior svolgimento della propria attività, il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario tra gli associati, anche estranei al Consiglio.

Il Segretario ha la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere confermato.

All'atto della nomina il Consiglio Direttivo stabilisce i compiti del Segretario tra i seguenti:

a. collaborare con il Presidente, secondo le sue direttive, nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché nella gestione delle varie attività, predisponendo i mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b. collaborare con il Presidente, secondo le sue direttive, nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;

c. redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo;

d. curare la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

e. occuparsi della corrispondenza e informarne il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 20. Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tre esercizi.

2. Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali e di ogni altra entrata dell'Associazione ed è responsabile del movimento finanziario a lui affidato; comunica al Presidente lo stato di riscossione, custodisce i fondi dell'Associazione, tiene l'amministrazione della gestione dell'Associazione, cura la redazione dei bilanci.

3. Alla fine di ogni anno il Tesoriere rassegna al Presidente ed al Consiglio Direttivo i conti sociali corredati dai relativi documenti.

Art. 21. Organo di controllo e revisione legale.

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la mag-

gioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere o con la qualità di associato.

8. Il componente dell'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 22. Gratuità delle cariche.

1. Ad eccezione del compenso per l'Organo di controllo/Revisore dei Conti, nei limiti previsti dal precedente articolo 21, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 23. Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle delibere dell'Organo di controllo, se istituito;
- e. il libro degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a, b, c, e, sono tenuti dal Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d dall'Organo di controllo.

3. I verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e l'esito delle votazioni.

4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e sono inseriti nel relativo Registro.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, previa richiesta scritta al Presidente, che vi dà evasione scritta entro dieci giorni, indicando il giorno e l'ora in cui l'esame dei libri potrà avvenire; tale giorno non potrà essere successivo a quello della risposta del Presidente di oltre dieci giorni.

Art. 24. Risorse economiche.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali deliberate all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.
- b) Dai contributi pubblici.
- c) Dai contributi privati.
- d) Dalle donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio.

- e) Dalle rendite patrimoniali.
- f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni.
- g) Dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.
- h) Dai rimborsi delle spese documentate sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata.
- i) Dalle entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, D.Lgs. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e cioè:
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- a) Altre entrate espressamente previste dalla legge.
- b) Eventuali proventi di attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25. Patrimonio.

1. Il patrimonio è così costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c. da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio;
- d. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- e. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia in possesso a titolo legittimo.

2. Il patrimonio deve essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 26. Scritture contabili e bilancio.

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 87 D.Lgs. 117/2017.

2. Come previsto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento dei fini statutari.

Art. 27. Esercizio sociale e bilancio.

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto come previsto dall'art.

13 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento dei fini statutari e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea negli stessi termini di cui al comma 2, il tutto nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

6. Il bilancio preventivo viene redatto secondo lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e deve contenere l'ammontare delle quote associative annue.

7. Il bilancio preventivo contiene il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso e specifica per ogni attività le connessioni con le finalità statutarie e i risultati attesi.

8. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 28. Divieto di distribuzione degli utili.

1. Non è consentita la distribuzione, ancorché in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni eventuale altra entrata, eventuali utili o avanzi di gestione, le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 29. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'assemblea straordinaria degli associati, che nomina il liquidatore.

3. Nel caso in cui l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio, il liquidatore lo devolverà alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Art. 30. Rinvio.

1. Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Como, 27 aprile 2022

Firmato: Gino Frassi _____
Firmato: Federica Giazzi notaio